

## CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

# 2023 duemilaventitre

**ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE  
INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it)  
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax  
0372.38638  
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.  
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona - Via G. Pedone, 20  
Cremona - Via G. Pedone, 20

# **SOMMARIO N. 42/2023**

## **SINDACALE**

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO E CONTENUTO DEL REPECHAGE	pag.1
MIN.LAVORO: SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA – ANNO 2024	pag.1
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – OTTOBRE 2023 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 OTTOBRE 2023 - 14 NOVEMBRE 2023	pag.1

## **PREVIDENZIALE**

INAIL: FONDO PER I FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	pag.3
INPS: RECUPERO INDEBITI – NUOVA FUNZIONALITÀ NEL SERVIZIO	pag.3
INPS: PENSIONE – AGGIORNATO IL SIMULATORE DI CALCOLO	pag.3
INPS: RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO E DEI PERMESSI 104 – CHIARIMENTI	pag.4

## **FISCALE**

GOVERNO: ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE	pag.5
COMUNICAZIONE AL MIMIT ENTRO NOVEMBRE PER BENEFICIARE DI TRE CREDITI DI IMPOSTA ALLE IMPRESE	pag.6
INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023	pag.7
SEGNALATE FALSE E-MAIL AGENZIA DELLE ENTRATE PER "AVVISI DI NOTIFICA FISCALE	pag.8
BONUS NON UTILIZZABILI, COMUNICAZIONI TRAMITE "PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI"	pag.9

## **SICUREZZA**

MIN.LAVORO: REVISIONE DELLE TABELLE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA E NELL'AGRICOLTURA	pag.10
MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI	pag.10

## **AMBIENTE**

REACH, PROROGA ALL'USO DEL DEPH NEI DISPOSITIVI MEDICI	pag.11
--	--------

## **ENERGIA**

ENERGIE RINNOVABILI, IN GAZZETTA LA DIRETTIVA RED III	pag.12
PIANI DI NEUTRALITÀ CLIMATICA, DEFINITE LE REGOLE	pag.12
IN GAZZETTA UFFICIALE IL FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO	pag.13

## **AUTOTRASPORTO**

COSTI MINIMI DI RIFERIMENTO: PUBBLICATA LA TABELLA AGGIORNATA AL MESE DI OTTOBRE 2023	pag.14
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE: ARRIVA IL REN-NOLEGGI E IL MIT IN UNA CIRCOLARE NE SPIEGA IL FUNZIONAMENTO	pag.14
ITALIA-SERBIA: NUOVO ACCORDO SULLA CONVERSIONE DELLE PATENTI	pag.16

## **EXPORT**

MAECI - APERTURA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU DIGITAL HUB IN MOZAMBICO	pag.17
---	--------

## **AGEVOLAZIONI**

COMMISSIONE EUROPEA: PROROGA TEMPORARY FRAMEWORK SINO AL 30 GIUGNO 2024	pag.18
MISURA REGIONALE – "BANDO BREVETTI": APERTURA SPORTELLO IL 25 GENNAIO 2024	pag.18
CHIUSO LO SPORTELLO MARCHI+ 2023	pag.18

## **AFFARI GENERALI**

REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE: IL PARLAMENTO DELEGA IL GOVERNO	pag.20
ONLINE SUL SITO DEL MEF LE FAQ SULL'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E SULLA COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'APPOSITO REGISTRO	pag.20





## CASSAZIONE: LICENZIAMENTO E CONTENUTO DEL REPECHAGE

Con **ordinanza n. 31561/2023**, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione del *repechage*, occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 2103 c.c. in materia di "ius variandi" secondo il quale esiste un diritto del datore di lavoro di adibire il dipendente in mansioni di pari livello della stessa categoria legale di inquadramento. In giudizio, il datore è tenuto a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, le ragioni per le quali il dipendente licenziato non poteva essere ricollocato nelle mansioni di pari livello assegnate a lavoratori assunti successivamente. La Corte non afferma che tutte le mansioni sono esigibili ma ritiene che il sistema contrattuale delle classificazioni abbia un peso determinante ai fini della verifica.

Fonte: Corte di Cassazione

## MIN.LAVORO: SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA – ANNO 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il [Decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023](#), con il quale individua, per l'anno 2024, **i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna** che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli **incentivi all'assunzione** previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

Il tasso totale di disparità di genere, per gli occupati dipendenti, è aumentato nel 2022 dal 9,5% al 9,8%.

Fonte: Ministero del Lavoro

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – OTTOBRE 2023 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 OTTOBRE 2023 - 14 NOVEMBRE 2023

Nel mese di **Ottobre 2023**, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a **119,2**.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Ottobre 2023** al **14 Novembre 2023**, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2022 dovrà essere rivalutato con il coefficiente **1,01884518**.

MESE	RAPPORTI LAVORO CESSATI		RIVALUT. FISSA	INDICI ISTAT	COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
	DAL	AL			
GENNAIO	15.01	14.02	0,125	118,3	1,00188452
FEBBRAIO	15.02	14.03	0,25	118,5	1,00440355

MARZO	15.03	14.04	0,375	118	1,0037500
APRILE	15.04	14.05	0,5	118,4	1,00626904
MAGGIO	15.05	14.06	0,625	118,6	1,00878807
GIUGNO	15.06	14.07	0,75	118,6	1,01003807
LUGLIO	15.07	14.08	0,875	118,7	1,01192259
AGOSTO	15.08	14.09	1	119,1	1,01571066
SETTEMBRE	15.09	14.10	1,125	119,3	1,01822970
<b>OTTOBRE</b>	<b>15.10</b>	<b>14.11</b>	<b>1,25</b>	<b>119,2</b>	<b>1,01884518</b>
NOVEMBRE	15.11	14.12	1,375		
DICEMBRE	15.12	14.01	1,5		

Fonte: ISTAT

## **INAIL: FONDO PER I FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 49 del 14 novembre 2023](#), con la quale fornisce istruzioni operative sul fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, previsto dal Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

*Fonte: Inail*

## **INPS: RECUPERO INDEBITI – NUOVA FUNZIONALITÀ NEL SERVIZIO**

L'INPS, con il [messaggio n. 4068 del 16 novembre 2023](#), comunica che nel servizio di recupero indebiti (realizzato nell'ambito dei progetti del PNRR) è disponibile la **nuova funzionalità di richiesta di rateizzazione**: i percettori di prestazioni indebite da parte dell'INPS possono attivare online un piano di recupero a rate mediante **avvisi di pagamento PagoPA**. La nuova funzionalità, in fase sperimentale per indebiti specifici (quali, ad esempio, quelli derivanti da prestazioni pensionistiche, prestazioni assistenziali o da ammortizzatori sociali accertati successivamente al 1° settembre 2011), consente di **simulare il piano di recupero rateale**. Successivamente la funzionalità verrà estesa a tutte le tipologie di indebiti.

*Fonte: INPS*

## **INPS: PENSIONE – AGGIORNATO IL SIMULATORE DI CALCOLO**

L'INPS, con il [messaggio n. 4082 del 17 novembre 2023](#), comunica il rilascio dell'ultima versione del servizio "Pensami" (PENSione A MISura), il simulatore degli scenari pensionistici dell'INPS al quale si accede senza registrazione.

La nuova versione di "Pensami – PENSione A MISura" mantiene le principali caratteristiche e la struttura delle precedenti, pertanto, inserendo alcuni dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali sia cumulando l'intera contribuzione, senza l'indicazione degli importi delle prestazioni.

La nuova versione del simulatore è stata aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consolidare il ruolo di "Pensami" quale consulente pensionistico "di prima istanza" affidabile e aggiornato.

In particolare, sono state incluse tra gli scenari pensionistici contemplati dal simulatore le pensioni "Anticipata flessibile" e "Opzione donna – legge di bilancio 2023". Per entrambe le tipologie di pensioni è stato predisposto un apparato informativo volto ad agevolare l'utente nella comprensione

delle peculiarità che le caratterizzano: a tale scopo sono state implementate le funzioni "Scopri cosa dice il consulente" e "Approfondisci".

È stata inoltre implementata una nuova funzione, denominata "Salva risultati", che consente all'utente di salvare in formato .pdf l'esito della simulazione. La realizzazione di tale funzione ha tenuto conto della natura anonima e *pre-login* del simulatore, fornendo allo stesso tempo all'utente un utile supporto informativo. Parallelamente allo sviluppo della versione *web*, nell'ottica di accesso multicanale, le nuove funzioni di "Pensiami – PENSione A MISura" sono state implementate anche sull'*app* per dispositivi mobili "INPS Mobile" per Android e iOS, rilasciata con il messaggio n. 1202 del 29 marzo 2023.

La nuova versione del servizio "Pensami" è raggiungibile dal sito *internet* dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) attraverso il seguente percorso: "Pensione e previdenza" > "Esplora pensione e previdenza" > "Strumenti – Vedi tutti" > "Pensami – Simulatore scenari pensionistici". Tramite l'*app* "INPS Mobile", il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il *tab* "Servizi" dalla *home page* e, successivamente, il servizio "Pensami".

È possibile visualizzare il video di presentazione del servizio [cliccando QUI](#).

Fonte: INPS

## **INPS: RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO E DEI PERMESSI 104 – CHIARIMENTI**

L'INPS, con il [messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023](#), fornisce indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Fonte: INPS

## **GOVERNO: ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 16 novembre 2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.

**Disposizioni in materia di contenzioso tributario**, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

- il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
- l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
- il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
- la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
- l'accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
- le previsioni sull'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

**Disposizioni in materia di adempimento collaborativo**, ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:

- l'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
- l'apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo posseda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
- la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
- la gestione, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d'imposta antecedenti all'ammissione al regime;
- nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo;
- procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
- l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
- la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l'esclusione del contribuente dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;

- il potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Fonte: Governo

## **COMUNICAZIONE AL MIMIT ENTRO NOVEMBRE PER BENEFICIARE DI TRE CREDITI DI IMPOSTA ALLE IMPRESE**

Giovedì 30 novembre, è l'ultimo giorno utile per inviare al ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione dei dati riguardanti il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati nel 2022. Stessa scadenza per il *bonus* ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica, e per il *tax credit* formazione 4.0.

### **CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

Il [bonus](#) investimenti, introdotto, con caratteristiche diverse, dall'articolo 1, commi 189 e 190, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) e dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (Bilancio 2021), è finalizzato a sostenere e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. I beni materiali agevolabili sono quelli indicati nell'[allegato A](#) alla legge n. 232/2016, i beni immateriali sono elencati nell'[allegato B](#) alla stessa legge.

La comunicazione per gli incentivi previsti della legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1056 a 1058) deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Pertanto, il modello che riporta i dati relativi al 2022 deve essere inviato al ministero entro il 30 novembre 2023. Il [modello](#), approvato con il [Dm 6 ottobre 2021](#) (allegato 1), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesso in formato elettronico tramite Pec all'indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

Il modulo è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che intende accedere al *bonus*, e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni specifiche degli investimenti riguardanti rispettivamente gli allegati A e B della legge n. 232/2016 su richiamati.

### **TAX CREDIT RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**

L'[agevolazione](#) introdotta dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio 2020, ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, *design* e ideazione estetica.

Il [modello](#) di comunicazione, approvato con un altro [decreto del 6 ottobre 2021](#) deve essere firmato,

anche in questo caso, digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, e trasmesso in formato elettronico tramite Pec all'indirizzo [cirsit@perc.mise.gov.it](mailto:cirsit@perc.mise.gov.it) secondo lo schema disponibile *online*.

#### **BONUS FORMAZIONE 4.0**

Porta la data del 6 ottobre 2021 anche il [decreto](#) che approva il [modello](#) di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al [credito d'imposta](#) per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dal decreto 4 maggio 2018 del Mise di concerto con il Mef e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli avvisi relativi ai tre *bonus* ([Investimenti 4.0](#), [Ricerca e sviluppo](#), [Formazione 4.0](#)) pubblicati sul sito del Mimit ricordano che, come precisato dai rispettivi decreti di approvazione dei modelli di comunicazione, nel caso in cui gli utenti dovessero imbattersi in problemi tecnici, la comunicazione può essere inviata direttamente alla Pec della direzione competente: [dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it). Inoltre, come riportato sempre nei tre decreti, il ministero precisa che la comunicazione non costituisce presupposto per l'applicazione dell'agevolazione. L'acquisizione dei dati da parte del ministero ha come unico scopo la valutazione dell'efficacia dell'agevolazione. Il mancato invio del modello non comporta alcun effetto sui controlli dell'Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione della misura.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023**

L'articolo 2, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all'Ires entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze richiamate non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998 e variano in base alla data in cui si verifica l'operazione.

#### **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 PER INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI**

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2022 entro la scadenza del 30 novembre 2023 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2023, cosicché detta dichiarazione possa essere adeguatamente modificata ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2022 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i

versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l'anno 2022, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

#### **INVESTIMENTI ALL'ESTERO**

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivие) e all'Imposta sul valore dei prodotti finanziari e dei conti correnti detenuti all'estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2022, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2023.

#### **VISTO DI CONFORMITÀ IMPOSTE DIRETTE**

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2022. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, qualora il credito sia utilizzato oltre soglia, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione pari al 30% di ogni credito compensato in violazione di tale obbligo, nonché il recupero del credito indebitamente utilizzato.

*Fonte: Confimi Industria*

## **SEGNALATE FALSE E-MAIL AGENZIA DELLE ENTRATE PER "AVVISI DI NOTIFICA FISCALE"**

L'Agenzia delle entrate, con un [avviso](#) online pubblicato oggi, 23 novembre 2023, mette di nuovo in allerta per una recente campagna di phishing diffusa tramite ingannevoli comunicazioni e-mail, che riportano un presunto "Avviso di notifica fiscale". Lo scopo è ottenere dal destinatario della missiva il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse. L'Agenzia dichiara di essere totalmente estranea a questo tipo di messaggi.

La comunicazione contenuta nella e-mail, come di consueto, a prima vista può trarre in inganno per loghi che possono richiamare quelli reali del Mef e dell'Agenzia entrate, ma non possono non passare inosservati i numerosi errori grammaticali e di punteggiatura e l'inconsueto tenore della lettera, che si caratterizza per il senso di urgenza generale, la "minaccia" di eventuali azioni legali e di pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500mila euro).

La prova più eclatante della truffa si trova, tuttavia, a fine comunicazione, la lettera, infatti, porta la firma del precedente direttore dell'Agenzia delle entrate, per di più diverso dal nominativo riportato nell'attacco della missiva.

L'Amministrazione finanziaria, disconosce tali e-mail e ricorda che, in caso di dubbi sull'autenticità di eventuali note, si può fare riferimento anche ai [contatti](#) reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia o all'Ufficio territorialmente competente. L'avviso raccomanda di non cliccare sui link, di non fornire

dati personali in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare il mittente di eventuali comunicazioni.

In via generale, prima di aprire un messaggio ricevuto dal Fisco, è sempre meglio verificarne preliminarmente l'affidabilità consultando la pagina "[Focus sul phishing](#)" o, come già detto, rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale dell'Agenzia o direttamente all'Ufficio territorialmente competente.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

## **BONUS NON UTILIZZABILI, COMUNICAZIONI TRAMITE "PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI"**

Disponibile sul sito dell'Agenzia, a partire dal 1° dicembre 2023, una nuova funzionalità nella "Piattaforma cessione crediti" per i crediti inutilizzabili. Il servizio, messo a punto da Entrate e Sogei, deve essere utilizzato dall'ultimo cessionario, in caso di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del DI n. 34/2020), per comunicare alle Entrate che i crediti edilizi non sono utilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini. In un [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia del 23 novembre 2023 il contenuto e le modalità di invio della comunicazione.

La norma che ha definito tale onere è l'articolo 25 del DI n. 104/2023. La disposizione prevede che l'ultimo cessionario del credito, in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, i bonus inutilizzabili, cioè quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la mancata fruizione.

Il nuovo servizio web prevede l'indicazione delle rate dei crediti inutilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:

- per i crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate
- per i crediti non tracciabili, i dati significativi della comunicazione originaria (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.

In entrambi i casi, è indicata anche la data in cui l'attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In tal caso la stessa comunicazione ha efficacia immediata e i crediti non risulteranno più nella sua disponibilità.

Sullo stesso tema si segnala, inoltre, nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia, una [Faq](#) con cui si chiede se anche i crediti d'imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della comunicazione indicata nel provvedimento odierno.

L'Agenzia chiarisce che i crediti sottoposti alla misura cautelare non devono essere oggetto di comunicazione. L'Agenzia, infatti, è già in possesso di tale informazione, considerando che il sequestro viene comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Diversamente, precisa la risposta, rientrano nell'ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo.

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

<i>Api Notizie</i>	<b>SICUREZZA</b>
<i>n.42 del 28.11.2023</i>	<i>pagina 10</i>

---

## **MIN.LAVORO: REVISIONE DELLE TABELLE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA E NELL'AGRICOLTURA**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023, il [Decreto Interministeriale 10 ottobre 2023](#) finalizzato alla revisione delle tabelle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965.

*Fonte: Ministero del Lavoro*

## **MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto direttoriale n. 142 del 22 novembre 2023](#), ha adottato il **44° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

*Fonte: Ministero del Lavoro*

## REACH, PROROGA ALL'USO DEL DEHP NEI DISPOSITIVI MEDICI

La Commissione Ue ha posticipato al **1 luglio 2030** (dal 27 maggio 2025) la data di scadenza, e al **1 gennaio 2029** (dal 27 novembre 2023) la data entro cui devono pervenire le domande per gli usi della sostanza **bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)** nei **dispositivi medici**. È quanto previsto dal [Regolamento \(UE\) 2023/2482 della Commissione del 13 novembre 2023](#) recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei dispositivi medici pubblicato sulla Gazzetta del 13 novembre

Il provvedimento, di modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (**REACH**), si è reso necessario per allineare le date ai nuovi periodi transitori di cui ai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746, consentendo alle imprese «di soddisfare in primo luogo le prescrizioni del quadro normativo sui dispositivi medici, prima di decidere in merito alla necessità di una domanda di autorizzazione, che sarebbe necessaria solo nel caso in cui il dispositivo medico alternativo privo di DEHP non fosse pronto».

Ricordiamo che a norma dell'art. 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli usi del DEHP **non sono consentiti dopo la data di scadenza** (tranne nel caso in cui sia stata concessa un'autorizzazione per un uso particolare o a meno che una domanda di autorizzazione per un determinato uso sia stata presentata prima della data entro cui devono pervenire le domande e non sia ancora stata presa una decisione circa la domanda), e che a norma dell'art. 55 del Reach, il DEHP «deve essere **progressivamente sostituito** da idonee alternative».

Fonte: MASE

## ENERGIE RINNOVABILI, IN GAZZETTA LA DIRETTIVA RED III

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dello scorso 31 ottobre la nuova [Direttiva RED III](#) (Renewable Energy Directive III), **in vigore dal prossimo 20 novembre**. La Direttiva 2023/2413, che modifica la Direttiva 2018/2001, prevede una serie di novità per gli Stati membri nel settore delle **energie rinnovabili**, in particolare per quanto riguarda la loro promozione e l'aumento della loro quota nel mix energetico dell'Unione.

Entro il 2030 l'Europa vuole garantire **una quota rinnovabile pari almeno al 42,5%** (contro l'attuale 32%) **nel consumo finale di energia**, con l'obiettivo di raggiungere il 45%. Ogni Stato membro si impegnerà a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, e dei sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento. Tutti gli Stati Membri sono inoltre incoraggiati a destinare almeno il 5% della capacità delle nuove installazioni energetiche a soluzioni innovative.

Le procedure per la concessione di **permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile**, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l'adeguamento di quelli esistenti, saranno oggetto di semplificazione. Le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette "zone di riferimento per le energie rinnovabili" e al di fuori di tali zone la procedura non potrà superare i 24 mesi. La nuova normativa stabilisce obiettivi vincolanti per i settori di **riscaldamento e raffreddamento degli edifici**, nello specifico prevede un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell'1,1% dal 2026 al 2030 della quota da rinnovabili. In quest'ambito la Direttiva sottolinea che gli edifici "possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nella normativa europea sul clima, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso".

Ne consegue che, al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nel settore dell'edilizia, viene calcolato un aumento annuo delle quote rinnovabili nei consumi, contribuendo in modo significativo alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile. L'obiettivo indicativo è del **49% di energia rinnovabile entro il 2030**. Gli obiettivi aumenteranno gradualmente, con incrementi vincolanti a livello nazionale.

Per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale, gli Stati membri avranno tempo fino a 18 mesi dalla pubblicazione.

*Fonte: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*

## PIANI DI NEUTRALITÀ CLIMATICA, DEFINITE LE REGOLE

L'Ue ha definito il contenuto e il formato dei **piani in materia di neutralità climatica** necessari per **l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni**. Le regole, di cui agli artt. 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e art. 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, sono state pubblicate sulla Gazzetta del 3 novembre con il [regolamento \(UE\) 2023/2441](#).

Il contenuto dei piani - debitamente motivati e giustificati - è comprensivo di: informazioni generali sull'impianto, emissioni storiche e relative condizioni, traguardi e obiettivi, misure e investimenti e gli impatti stimati degli stessi.

Ricordiamo che la direttiva 2003/87/CE impone a determinati gestori di stabilire piani in materia di neutralità climatica. Si tratta di una condizione che i gestori di impianti i cui livelli di emissione di

gas a effetto serra sono **superiori all'80° percentile** dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto devono rispettare per poter beneficiare dell'assegnazione gratuita. I piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati anche dagli operatori del teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative per i loro impianti in determinati Stati membri.

*Fonte: Gazzetta Europea*

## **IN GAZZETTA UFFICIALE IL FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO**

Roma, 21 novembre - Nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre è stato pubblicato il [Decreto Ministeriale 8 agosto 2023](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale viene istituito il Fondo nazionale reddito energetico: l'obiettivo del provvedimento è agevolare i nuclei familiari in condizione di disagio economico, per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo.

Soggetto gestore delle attività per l'operatività del Fondo, a cui è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 200 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, è il Gestore dei Servizi Energetici: il GSE si occuperà, tra l'altro, di pubblicare i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale.

*Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

## **COSTI MINIMI DI RIFERIMENTO: PUBBLICATA LA TABELLA AGGIORNATA AL MESE DI OTTOBRE 2023**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la [tabella](#) e la relativa [legenda](#) che contiene i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati ad **ottobre 2023**.

I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di gennaio 2023, applicando l'incremento derivante dall'inflazione indicata mensilmente dall'ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.

Ricordiamo, infine, che la tabella riporta un valore minimo e massimo di costo per singola voce (per esempio veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.) e distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa massima complessiva per ognuno di essi:

- fino a 3,5 tonnellate;
- oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate;
- oltre 12 e fino a 26 tonnellate;
- oltre 26 tonnellate.

*Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE: ARRIVA IL REN-NOLEGGI E IL MIT IN UNA CIRCOLARE NE SPIEGA IL FUNZIONAMENTO**

La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'autotrasporto, Divisione 5, del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ha diffuso, in data 17 novembre 2023, la [circolare n. 25355](#) (con i relativi [allegato 1](#) e [allegato 2](#)) sul tema della locazione senza conducente.

In particolare, l'art. 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 ha apportato una serie di modifiche di natura regolatoria che la circolare in questione riassume in:

1. I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali;
2. I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro;
3. Un'impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. **Per questo motivo non è necessario che l'impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto di merci in conto terzi;**
4. I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate;
5. L'utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all'art. 84 comma 4-ter, ossia il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo noleggia; il veicolo è guidato dal personale dell'impresa che lo utilizza;
6. A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all'impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.

In aggiunta alle modifiche sopra elencate, la norma prevede che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall'articolo 16 § lett. g) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Proprio in virtù di ciò, ai fini della concreta attuazione della nuova normativa, è stato istituito dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile un nuovo applicativo (**denominato REN-Noleggi**) che permette di registrare nel REN le targhe dei veicoli locati per il trasporto merci. Dal **20 novembre 2023** è iniziata la cosiddetta "**Fase 1**", con un novero di funzioni che sarà ampliato in successivo sviluppo evolutivo. Nell'**ALLEGATO 1** è riportata una scheda con i dettagli delle suddette funzionalità rilasciate nella Fase 1.

Pertanto, le imprese di trasporto, iscritte nel REN, che intendono utilizzare un veicolo merci in locazione senza conducente, sia con targa italiana che estera (intra UE), prima dell'utilizzo devono procedere alla registrazione nell'applicativo. Pertanto è onere dell'impresa che dispone di veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024, provvedere alla registrazione sull'applicativo **REN-Noleggi** prima dell'utilizzo del veicolo locato **entro il 15 gennaio 2024**. Si ricorda che vanno registrati su REN-Noleggi anche i veicoli di **massa inferiore a 1,5 tonnellate locati da un'impresa iscritta al REN**.

Sono invece escluse da questo obbligo le imprese di autotrasporto che sono iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate. L'impresa locataria può effettuare la registrazione tramite Operatore professionale oppure direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) territorialmente competente (e cioè presso il quale l'impresa è iscritta al REN). Vedasi **ALLEGATO 2** per questo secondo caso.

#### **NOVITA' RIGUARDANTI I REQUISITI DI IDONEITA' FINANZIARIA E STABILIMENTO**

La circolare in questione dispone, inoltre, che i veicoli di cui l'impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009.

Più precisamente, il Regolamento sopracitato dispone che, ai fini del calcolo del valore di cui l'impresa deve disporre, **si fa riferimento ai veicoli utilizzati, essendo dunque irrilevante che l'utilizzo avvenga a titolo di proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito**. Poiché l'articolo 7 (§ 1) sopra citato dispone che l'impresa deve "in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale", **è obbligo dell'impresa locataria di un veicolo** – fatte salve le verifiche da parte dell'UMC **provvedere, in caso di incapienza, all'adeguamento immediato del valore dell'idoneità finanziaria, inviando la relativa documentazione all'UMC competente**.

Tutto ciò non si applica per la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton.

Per quanto riguarda il requisito di stabilimento, la circola in oggetto infine sottolinea che, in analogia con quanto indicato nella circolare della scrivente Direzione generale prot. 3738 del 13/5/2022, **ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell'esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle entrate**.

La documentazione da portare a bordo del veicolo, invece, è composta da:

- Contratto di locazione o estratto autenticato del contratto stesso;
- Qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

La ricevuta dell'avvenuta registrazione non è obbligatoria a bordo e di conseguenza non è necessario esibirla all'atto del controllo.

Infine, la nota in oggetto, chiarisce che a partire **dal 16 gennaio 2024**, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati saranno rilasciate dall'UMC soltanto se il veicolo è stato registrato sull'applicativo REN-Noleggi.

*Fonte: Assotir*

## **ITALIA-SERBIA: NUOVO ACCORDO SULLA CONVERSIONE DELLE PATENTI**

Attraverso la [circolare protocollare n. 34061 del 14 novembre 2023](#), la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha reso noto che, a partire **dal 17 dicembre 2023**, entrerà in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. L'Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il **17 dicembre 2028**.

*Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

<i>Api Notizie</i>	<b>EXPORT</b>
<i>n.42 del 28.11.2023</i>	<i>pagina 17</i>

---

## **MAECI - APERTURA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU DIGITAL HUB IN MOZAMBICO**

Si segnala che la Farnesina, **l'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)** e **l'Agencia per l'Italia Digitale (AGID)** stanno promuovendo l'avvio, il **24 novembre 2023**, di una **consultazione pubblica** per la realizzazione di **un Digital Hub in Mozambico**, iniziativa a "[Supporto al Piano Strategico per la Società dell'Informazione 2019-2028 del Mozambico](#)".

La consultazione pubblica promuove la partecipazione al **bando per la selezione di un consorzio pubblico-privato internazionale**, con stakeholder europei e mozambicani, a cui affidare lo sviluppo e la gestione del **Digital Hub**, da realizzare nella **Provincia di Maputo**. A tale scopo AICS mette a disposizione **2 milioni di euro**, nella forma di donazione, per progetti di cooperazione allo sviluppo. Altri **5 milioni di euro** saranno banditi per sviluppare e gestire **due Digital Hub a coprire il centro e il nord del Paese**.

La consultazione è pubblica e aperta a tutti, con particolare riferimento a **centri di ricerca, università, enti del terzo settore, grandi imprese, venture capitalist, piccole e medie imprese, start-up europee e mozambicane**.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina informativa sul sito di [AGID](#)

*Fonte: [Confimi Industria](#)*

## COMMISSIONE EUROPEA: PROROGA TEMPORARY FRAMEWORK SINO AL 30 GIUGNO 2024

La Commissione Europea ha annunciato, nella giornata del 20 novembre 2023, una **proroga di sei mesi (fino al 30 giugno 2024)** delle regole straordinarie sugli aiuti di Stato del "Temporary framework".

Tale proroga consentirà alle imprese ed ai lavoratori di continuare a fruire, almeno per i primi sei mesi del 2024, delle agevolazioni previste per il protrarsi della guerra russo-ucraina

*Fonte: Commissione Europea*

## MISURA REGIONALE – "BANDO BREVETTI": APERTURA SPORTELLO IL 25 GENNAIO 2024

Aprirà il **25 gennaio 2024, alle ore 10.30**, lo sportello del nuovo Bando Brevetti di Regione Lombardia da 2,5 milioni di euro.

Si tratta di una misura che assegna alle **micro, piccole e medie imprese lombarde - inclusi i liberi professionisti** - fino a 8.100 euro per ciascuna domanda di brevetto depositata.

Regione Lombardia ha dunque più che raddoppiato il finanziamento, rispetto a milione di euro stanziato per il Bando Brevetti 2021, per la **tutela della capacità innovativa** del sistema economico lombardo. Nello specifico, il Bando Brevetti 2023 sostiene PMI, micro imprese e liberi professionisti che depositano **nuovi brevetti o una loro estensione a livello europeo e internazionale**.

Dopo l'approvazione dei criteri del bando da parte della Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, **ora è disponibile il testo del Bando attuativo Brevetti 2023**.

"Siamo al fianco dei nostri imprenditori che – il commento di Fermi – con le loro idee e invenzioni industriali promuovono una crescita basata su ricerca e innovazione, ingredienti indispensabili per competere in una società tecnologicamente avanzata. Siamo convinti che tutelare la proprietà intellettuale sia una strada efficace per favorire l'innovazione e stimolare nuovi investimenti".

Per saperne di più a quali priorità devono riferirsi i brevetti, gli importi del contributo a seconda del tipo di brevetto e le premialità aggiuntive [Clicca Qui](#).

*Fonte: Regione Lombardia*

## CHIUSO LO SPORTELLO MARCHI+ 2023

Dopo il successo delle misure Brevetti+ e Disegni+, anche per **Marchi+** si riscontra una forte richiesta da parte delle piccole e medie imprese che intendono estendere il proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale. A causa del consistente numero di progetti è stata chiusa la procedura telematica per la presentazione delle domande di **contributo** per l'annualità 2023.

Attraverso il portale [www.marchipiu23.it](http://www.marchipiu23.it) sono state trasmesse ad Unioncamere (soggetto gestore) 1.410 richieste di contributo che esauriscono tutta la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Bando, pari a 2 milioni di euro.

Il pacchetto di misure (Brevetti+, Disegni+ e Marchi+) messe a punto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale incontra anche nel 2023 il forte interesse delle PMI a testimonianza dell'accresciuta importanza della **proprietà industriale** per lo sviluppo del nostro tessuto produttivo.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.42 del 28.11.2023</i>	<i>pagina 19</i>

---

Le domande presentate saranno valutate, ai sensi dell'articolo 8 del Bando e secondo l'**ordine cronologico**; tale fase si concluderà entro i prossimi 6 mesi.

*Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

## REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE: IL PARLAMENTO DELEGA IL GOVERNO

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, la [Legge 27 ottobre 2023, n. 160](#), che delega il Governo a predisporre un decreto legislativo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

## ONLINE SUL SITO DEL MEF LE FAQ SULL'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E SULLA COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'APPOSITO REGISTRO

Pubbligate sul sito del dipartimento del Tesoro del Mef le risposte a [14 FAQ](#) sulla titolarità effettiva e il Registro dei titolari effettivi, in tema di prevenzione dei reati finanziari e normativa antiriciclaggio. Le risposte ai singoli quesiti sono finalizzate a chiarire i criteri per individuare il "titolare effettivo", cioè il soggetto posto al centro di controlli nel caso di azioni di antiriciclaggio e, di conseguenza, i dati da inviare all'apposito "Registro dei titolari effettivi".

Fonte: MEF

## INFORMATIVA TITOLARE EFFETTIVO – SCADENZA 11 DICEMBRE 2023

Si ricorda che ai sensi del DM 29/09/2023, entro **l'11 dicembre 2023** deve essere effettuata al Registro Imprese della CCIA di riferimento la prima comunicazione dei dati riguardanti al **titolare effettivo**.

### SOGGETTI OBBLIGATI

La normativa si applica:

- alle **imprese con personalità giuridica** (srl, spa, sapa e cooperative);
- alle **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nell'apposito registro (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato);
- i **trust** e gli istituti giuridici affini ai trust.

Non sono, quindi, tenute agli obblighi di comunicazione le società di persone e alle imprese individuali.

### COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO

**1. Imprese con personalità giuridica:** il titolare effettivo è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta (per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) di **una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.**

In via subordinata, nel caso in cui la partecipazione societaria non permetta di individuare chiaramente il titolare effettivo, si considerano in ordine i seguenti criteri:

- il **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- il **controllo dei voti sufficienti** per esercitare **un'influenza dominante in assemblea ordinaria;**
- l'**esistenza di particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare **un'influenza dominante sulla società stessa;**
- possesso di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.**

**2. Persone giuridiche private:** il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- i **fondatori**, se in vita;
- il beneficiario **della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- **titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.**

**3. Persone giuridiche private:** il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- **costituente** (settlor), se in vita;
- **fiduciario** (trustee);
- **guardiano;**
- il **beneficiario;**
- soggetto che esercita il **controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust** attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Attenzione: i titolari effettivi possono essere più persone.

## **COME FARE LA COMUNICAZIONE**

La comunicazione del titolare effettivo deve essere inviata telematicamente al Registro Imprese della CCIA di riferimento tramite **ComUnica** utilizzando lo specifico **modulo TE.**

La pratica deve essere **firmata digitalmente da un amministratore**, è soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

## **FAQ**

Il 20 novembre il MEF, congiuntamente alla Banca d'Italia e all'UIF, ha pubblicato una serie di [FAQ](#) relativa all'individuazione dei titolari effettivi.

## **COSA FARE**

- 1. Fare un'analisi** della vostra situazione per **individuare il titolare effettivo;**
- 2. Munirvi di firma digitale;**
- 3. Registrarvi ed entrare sul portale "Telemaco", selezionare la sezione "Titolare effettivo" e iniziare la compilazione.**

L'**ufficio Tecnico-legale** rimane comunque a **disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento al tel. 0376 221823.**

## **INFORMATIVA WHISTLEBLOWING - SCADENZA 17 DICEMBRE 2023**

Si ricorda che dal **15 luglio 2023** hanno avuto efficacia le disposizioni del [d.lgs. 24/2003](#) in merito alla tematica del **Whistleblowing**.

Si tratta di una normativa che recepisce la direttiva UE 1937/2019 e che riguarda **la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali**, di cui ne sono venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

La normativa si applica sia ai soggetti del **settore pubblico** che del **settore privato**, con determinate caratteristiche.

In particolare, i soggetti privati devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- aver impiegato, nell'ultimo anno, **la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato**;
- indipendentemente dalla media dei lavoratori impiegati, **rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente**;
- indipendentemente dalla media dei lavoratori impiegati, **rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2008 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**.

### **CANALI DI SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo possono essere trasmesse tramite **quattro modalità, tra loro subordinate**:

1. **CANALE INTERNO**, gestito dall'azienda;
2. **CANALE ESTERNO**, gestito dall'ANAC;
3. **DIVULGAZIONE PUBBLICA**.

### **SANZIONI**

Fermo restando gli altri profili di responsabilità, **l'ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro** quando si ravvisano determinate violazioni al decreto.

### **TERMINI DIFFERITI**

Come detto inizialmente, **le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023**.

Tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, **una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tra i 50 e i 249**, l'**obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023**, fino ad allora continua ad applicarsi la normativa del decreto 231/2001.

### **COSA FARE**

1. **Istituire canali interni con relative procedure e nomina di personale autonomo**;
2. **Formare il personale e le rappresentanze sindacali**;
3. **Adeguare la normativa privacy**.

### **L'ASSOCIAZIONE SEMPRE A VOSTRO SUPPORTO**

In caso di richieste di assistenza e consulenze specifiche, l'Associazione **offre un servizio convenzionato e personalizzato con tariffe preferenziali per le aziende associate**.

<i>Api Notizie</i>	
<i>n.42 del 28.11.2023</i>	<i>pagina 23</i>

---

[CLICCA QUI](#) e compila il **format**, per avere maggiori informazioni e/o per richiedere un preventivo.

L'ufficio **Tecnico-legale** rimane comunque a **disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento al tel. 0376 221823**.